

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 556

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1987

Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria
del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi

ONOREVOLI SENATORI. — All'assunzione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi si è provveduto, fino ad ora, sotto la spinta di esigenze connesse alle ben note difficoltà del settore. È mancata, cioè, una disciplina essenziale ed uniforme concernente l'ammissione ed i requisiti specifici, che tenesse conto della particolarità del servizio da espletare; anzi, allo scopo di sopperire alle esigenze via via emergenti, soprattutto a quelle di sicurezza dei magistrati, si è provveduto ad assunzioni straordinarie, di carattere temporaneo, con provvedimenti dei presidenti e dei procuratori generali delle corti di appello nonché dei presidenti dei tribunali e procuratori della Repubblica, secondo la legge 11 novembre 1982, n. 861.

Il disegno di legge che si propone colma questa lacuna, dettando una disciplina essenziale che stabilisce l'accesso mediante concorso, consistente in una prova pratica e in altra prova a carattere psicotecnico; si è ritenuto necessario porre come requisito il possesso della patente «D» in considerazione del tipo di autoveicolo sul quale detto personale viene di solito impiegato.

Anche la previsione di deroga alle norme della legge 2 aprile 1968, n. 482, si spiega con la necessità di un personale efficiente sotto il triplice profilo fisico, psichico e tecnico, per le esigenze di guida di veicoli blindati e di sicurezza dei trasporti.

Si prevede, inoltre, l'abrogazione della legge 11 novembre 1982, n. 861, le cui norme, emanate per sopperire ad esigenze improvvise

ed in assenza di una disciplina di base, non hanno più ragion d'essere; si elimina così il meccanismo dell'assunzione straordinaria e temporanea che ha suscitato qualche disagio per la natura provvisoria del rapporto di lavoro.

Si è ritenuto, tuttavia, di provvedere alla copertura delle vacanze esistenti all'entrata in vigore della legge che si propone, mediante concorso riservato agli autisti assunti ai sensi della legge n. 861 del 1982. In realtà si viene a rinnovare una disposizione contenuta nella legge 18 luglio 1985, n. 379, che mirava a sistemare in modo definitivo il personale assunto in via provvisoria e che aveva dato prova di idonea qualificazione professionale.

L'esigenza di ripetere la disposizione nasce dal residuo di copertura, nonostante la legge n. 861 del 1982. Infatti al 31 marzo 1986 il numero dei posti vacanti nel ruolo degli autisti era di 172 unità, delle quali 79 destinate ad essere coperte in seguito al concorso bandito ai sensi della legge n. 379 del 1985, e 24 in

seguito al concorso bandito ai sensi della legge n. 444 del 1985, per cui sussiste un residuo di 69 vacanze, che si incrementeranno prevedibilmente in ragione di una media annua di 40-50 cessazioni dal servizio; permane, dunque, l'esigenza, al cui soddisfacimento tendeva la legge 18 luglio 1985, n. 379.

Quanto esposto giustifica l'assenza di un onere di bilancio, giacchè lo stanziamento per i posti da coprire è già previsto dalle leggi anteriori.

È chiaro che, una volta esaurita l'operatività della previsione contenuta nella norma dell'articolo 3 del disegno - norma di natura transitoria - alle vacanze ancora residue e a quelle che si verificheranno in seguito si provvederà mediante concorso ordinario, e così andrà a regime il sistema previsto dall'articolo 1.

Il presente provvedimento riproduce il disegno di legge n. 3886 presentato dal Governo alla Camera il 1° luglio 1986 e poi decaduto per scioglimento anticipato delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria «D».

Art. 2.

1. La legge 11 novembre 1982, n. 861, è abrogata.

Art. 3.

1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta, ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorchè non più in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.